

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO
7-8/2026

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervé Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Dario Albanese, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andreazza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kistoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacupa, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Tommaso Trinchera, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Ilaria Giugni, Elisa Grisonich, Francesco Lazzarini, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Pontepino, Sara Prandi, Valentina Vasta.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE: LE NOVITÀ CONTENUTE NEL D.L. 100/2026

Art. 1 d.l. 12 giugno 2026, n. 100

di Carlo Maria Masieri

1. Qualche mese fa, [sulle pagine di questa Rivista](#), abbiamo dato conto di un disegno di legge delega in materia di ordinamento forense, contenente anche alcune norme in materia di accesso alla professione di avvocato¹⁰². Nelle more dell'iter parlamentare di tale d.d.l.¹⁰³, è tuttavia intervenuto il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, il quale contempla alcune significative disposizioni relative all'esame di Stato, che ci pare interessante illustrare brevemente.

2. La scelta di ricorrere a un decreto-legge in questa materia non è nuova¹⁰⁴. Questa volta essa è motivata dalla «straordinaria necessità e urgenza di innovare la disciplina [...] al fine di adeguare la selezione dei candidati alle nuove competenze e conoscenze necessarie per l'esercizio della professione, e, di riflesso, al fine di garantire la qualità della tutela dei diritti dei cittadini»¹⁰⁵. Le novità recate dal d.l. n. 100/2026, a questo riguardo, paiono tuttavia riproporre modalità di svolgimento dell'esame in larga parte coincidenti con quanto previsto dalla normativa previgente: ci riferiamo, in particolare, lo vedremo nel prosieguo, al ritorno del «parere motivato» tra gli scritti¹⁰⁶ e al riproporsi di alcune materie tra quelle da preparare ai fini del superamento della prova orale¹⁰⁷.

¹⁰² Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XIX legislatura, d.d.l. n. 2629 recante «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense», presentato il 26 settembre 2025, su cui sia consentito il rimando a C. Masieri, [L'accesso alla professione forense: il progetto di riforma italiano e i modelli stranieri](#), in questa Rivista, 2026, 2, p. 137 ss, 27 febbraio 2026.

¹⁰³ Da ultimo, per il testo approvato in prima lettura dalla Camera e attualmente in corso di esame alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato, cfr. Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, XIX Legislatura, d.d.l. n. 1917, disponibile [online](#) sul sito del Senato.

¹⁰⁴ Cfr. d.l. 13 marzo 2021 n. 31; art. 6 d.l. 8 ottobre 2021 n. 139.

¹⁰⁵ Si v. il Preambolo del d.l. n. 100/2026.

¹⁰⁶ Ad esempio, nella sessione 2019 vi erano due pareri motivati e un atto giudiziario, cfr. art. 2, co. 2 d.m. Giustizia 11 giugno 2019, in G.U., 4ª Ser. Spec., 28 giugno 2019, n. 51.

¹⁰⁷ Ad esempio, nella sessione indetta con d.m. Giustizia 14 settembre 2020, in G.U., 4ª Ser. Spec., 15 settembre 2020, n. 72, e poi anche nelle sessioni 2021 e 2022, all'orale poteva esservi, a scelta del candidato, anche un quesito su «diritto costituzionale, [...], diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato [...]», cfr. art. 2, co. 7, lett. a d.l. 13 marzo 2021 n. 31; il d.l. n. 31/2021 è stato poi richiamato dall'art. 6 d.l. n. 139/2021, e dall'art. 39-bis d.l. 21 giugno 2022 n.

3. Occorre inoltre evidenziare che, nei mesi immediatamente precedenti all’emanazione del d.l. n. 100/2026, il regime «speciale» dell’esame applicato alla sessione 2025, e a quelle dei due anni precedenti¹⁰⁸, non è stato prorogato per la sessione 2026, che dovrà essere indetta a breve. Tale regime prevede *a)* una prova scritta, consistente in un atto giudiziario in una materia a scelta del candidato tra quella civile, penale o amministrativa; e *b)* una prova orale che si articola in più momenti: il candidato deve, *in primis*, risolvere una questione pratico-applicativa in una materia a scelta tra diritto civile, penale e amministrativo; quindi gli vengono sottoposte brevi questioni giuridiche relative a tre materie a scelta (di cui una necessariamente processuale) tra diritto civile, penale, amministrativo, procedura civile e procedura penale; infine, il candidato deve dimostrare la conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato¹⁰⁹.

4. La mancata proroga del «regime speciale» ha suscitato la preoccupazione dei professionisti, che si sono rivolti al Governo chiedendo un intervento¹¹⁰. In mancanza della proroga, a partire dalla sessione 2026, l’esame di Stato si sarebbe dovuto svolgere secondo le modalità previste dall’attuale legge forense, articolandosi pertanto in tre prove scritte, da svolgersi «con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali», nonché in una prova orale relativa a sette materie (cinque obbligatorie, tra cui diritto civile, penale, processuale civile e penale e due a scelta del candidato)¹¹¹. Tale disciplina è stata negli anni oggetto di innumerevoli rinvii, tanto da non essere mai stata applicata¹¹².

In caso di conversione del d.l. n. 100/2026, le disposizioni appena richiamate della legge forense non potrebbero essere più utilizzate, perché il d.l. in esame prevede espressamente la loro abrogazione¹¹³. Inoltre, il d.l. n. 100/2026, se convertito,

73, a sua volta inserito in sede di conv. dall’art. 1, co. 1 l. 4 agosto 2022, n. 122.

¹⁰⁸ Cfr. art. 4-*quater*, co. 1-9, 11 d.l. 10 maggio 2023 n. 51 e ss.mm.ii.

¹⁰⁹ Sia ancora consentito il rimando a C. Masieri, *op. cit.*, p. 147.

¹¹⁰ Cfr. Associazione Italiana Giovani Avvocati, [AIGA esprime contrarietà per la mancata approvazione degli emendamenti al DL “Milleproroghe” su esame di stato e cassazionisti](#), 17 febbraio 2026, disponibile online sul sito di AIGA, ultima consultazione in data 25 giugno 2026; Organismo Congressuale Forense, [Esame avvocato 2026; OCF: “Occorre proroga per garantire coerenza e certezza del diritto](#), 2 marzo 2026, disponibile online, ultima consultazione in data 25 giugno 2026; Consiglio Nazionale Forense, [Giustizia, Greco \(CNF\): “Con Sisto affrontato tema urgenza su esame avvocati”](#), 14 maggio 2026, disponibile online, ultima consultazione in data 25 giugno 2026.

¹¹¹ Cfr. art. 46 l. 31 dicembre 2012 n. 247, c.d. legge forense.

¹¹² Cfr. art. 49 l. forense; R. Danovi, *Manuale Breve. Ordinamento forense e deontologia*, Milano, Giuffrè, 2025, p. 57.

¹¹³ Cfr. art. 1, co. 16 d.l. n. 100/2026, secondo cui «Gli articoli 46, 47 e 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono abrogati»; sull’ipotesi della mancata conversione dei d.l. contenenti disposizioni abrogative, cfr. N. Canzian, *La reviviscenza delle norme nella crisi della certezza del diritto*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 111, 115-120.

dovrebbe trovare applicazione «a partire dalla prima sessione» d'esame «successiva all'entrata in vigore del» testo¹¹⁴, e dunque sin dall'imminente sessione 2026.

5. Venendo ora al merito della riforma in esame, va detto sin da subito che essa conferma il modello caratterizzato da una sola sessione annuale, articolata tuttavia, è questo un primo aspetto di novità, in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte consistono in un «parere motivato» in una materia a scelta tra diritto privato, penale o amministrativo¹¹⁵, e in «atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un caso pratico proposto in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo»¹¹⁶. Altro aspetto da sottolineare è che il decreto-legge in esame consente ancora l'utilizzo, durante le prove scritte, dei codici annotati con la giurisprudenza¹¹⁷. Sotto questi profili, dunque, la novella corrisponde a quanto prefigurato dal disegno di legge delega in materia di ordinamento forense. A differenza di quest'ultimo, tuttavia, il d.l. n. 100/2026 non opta espressamente per l'utilizzo di strumenti di videoscrittura e non accenna alla possibilità di utilizzare sistemi informatici¹¹⁸, ma demanda ai decreti ministeriali con cui verranno indette le sessioni d'esame l'indicazione, di volta in volta, delle «modalità di svolgimento delle prove scritte»¹¹⁹.

L'orale, al quale sono ammessi «i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna prova scritta»¹²⁰, consiste invece in cinque diversi momenti: *i*) la soluzione di un caso pratico che presupponga conoscenze di diritto sostanziale e processuale privato, oppure penale o amministrativo, a scelta del candidato¹²¹, come peraltro già previsto, lo dicevamo poco sopra, nel regime «speciale» applicato alle sessioni 2023, 2024 e 2025. *ii*) Un quesito «in materia di diritto processuale, civile o penale, a scelta del candidato»¹²². Sotto questo profilo, il d.l. n. 100/2026 pare escludere al candidato la possibilità di optare per il diritto processuale amministrativo, ciò che sembrerebbe invece compatibile con il testo della proposta di legge delega in materia di ordinamento forense¹²³. *iii*) Un quesito in materia di diritto sostanziale, a scelta del candidato tra diritto civile, penale e amministrativo. *iv*) Un quesito in una materia scelta tra il diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, internazionale, dell'Unione europea, e tributario. Quest'ultimo aspetto pare essere quello più

¹¹⁴ Art. 1, co. 15 d.l. n. 100/2026.

¹¹⁵ Cfr. art. 1, co. 2, lett. *a* d.l. n. 100/2026.

¹¹⁶ Art. 1, co. 2, lett. *b* d.l. n. 100/2026.

¹¹⁷ Cfr. art. 1, co. 2 d.l. n. 100/2026.

¹¹⁸ Cfr. C. Masieri, *op. cit.*, p. 149.

¹¹⁹ Art. 1, co. 12, lett. *a* d.l. n. 100/2026.

¹²⁰ Art. 1, co. 5 d.l. n. 100/2026.

¹²¹ Cfr. art. 1, co. 3, lett. *a* d.l. n. 100/2026. Il decreto-legge in commento, a differenza della proposta di legge delega in materia di ordinamento forense, prescinde da riferimenti al codice civile e a quello penale, che forse avrebbero potuto creare qualche confusione, ad esempio per il fatto che nella soluzione del caso pratico sono presupposte, come già ricordato, anche conoscenze di diritto processuale.

¹²² Art. 1, co. 3, lett. *b* d.l. n. 100/2026.

¹²³ Il quale infatti si riferisce semplicemente ad una «materia di diritto processuale a scelta del candidato», cfr. art. 2, co. 1, lett. *bb*, n. 3 d.d.l. n. 1917, cit.

innovativo rispetto alle prove orali celebrate nelle ultime tre sessioni d'esame; anche se tale modifica richiama quanto già avveniva nelle sessioni precedenti all'anno 2023. Prevedendo inoltre la possibilità di "portare all'orale" il diritto internazionale e non il diritto ecclesiastico¹²⁴, il d.l. n. 100/2026 differisce anche sotto questo profilo rispetto alla proposta di legge delega in materia di ordinamento forense. v) Infine, è previsto un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forensi.

6. La novella in realtà non riguarda solo l'esame di Stato. L'art. 1, co. 13 d.l. n. 100/2026 si occupa infatti anche della tematica dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, che il praticante è tenuto a frequentare contemporaneamente ai diciotto mesi di tirocinio¹²⁵. In riferimento a tali corsi, la legge forense prevedeva verifiche intermedie e una verifica finale del profitto¹²⁶. Le norme secondarie specificavano che le prove intermedie dovevano essere due, da svolgersi – come anche la prova finale – nella modalità del test a risposta multipla¹²⁷.

Tuttavia, un successivo decreto-legge ha sospeso la presenza delle prove intermedie, richiedendo solo una prova finale scritta che consiste nella redazione di un parere o di un atto¹²⁸. E la riforma in commento conferma le previsioni da ultimo richiamate.

7. In conclusione, il quadro normativo appare ancora caratterizzato da un significativo grado di incertezza. La disciplina dell'esame di avvocato è infatti, allo stato, rimessa a un decreto-legge non ancora convertito, e quindi ancora suscettibile di modifiche, nonché a una futura legge delega, il cui contenuto potrebbe differire, almeno in parte, da quello oggi prospettato¹²⁹. A essa dovranno inoltre fare seguito i decreti legislativi di attuazione, destinati a definire compiutamente il nuovo assetto della materia¹³⁰.

¹²⁴ Originariamente, l'art. 2, co. 1, lett. *bb*, n. 3 d.d.l. n. 2629 contemplava il «diritto ecclesiastico», ma non il diritto internazionale; attualmente, il testo approvato dalla Camera dei Deputati menziona sia «il diritto ecclesiastico», sia il «diritto internazionale privato e processuale», e dunque parrebbe comunque escludere il diritto internazionale pubblico, cfr. art. 2, co. 1, lett. *bb*, n. 3 d.d.l. n. 1917, cit.

¹²⁵ Cfr. art. 43 l. forense; art. 3, co. 3 d.m. Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, in G.U., Ser. Gen., 19 maggio 2016, n. 116; d.m. Giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, in G.U., Ser. Gen., 16 marzo 2018, n. 63. Dopo una serie di rinvii, tale obbligo è divenuto operativo a partire dal 1° aprile 2022, cfr. R. Danovi, *op. cit.*, p. 57.

¹²⁶ Cfr. art. 43, co. 2, lett. *d l*. forense.

¹²⁷ Cfr. art. 8 d.m. Giustizia n. 17/2018.

¹²⁸ Cfr. art. 4-*quater*, co. 10 d.l. n. 51/2023.

¹²⁹ Il d.d.l. di conversione del d.l. n. 100/2026 è accompagnato da un dossier in cui «si ricorda che è in corso di esame al Senato l'A.S. 1917, già approvato in prima lettura alla Camera in data 26 maggio 2026 (A.C. 2629), recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. Tra i principi e i criteri direttivi contenuti nel provvedimento sono presenti anche quelli concernenti la riforma dell'esame di accesso alla professione forense», cfr. Senato della Repubblica – Servizio Studi, XIX legislatura, [Dossier n. 717. Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024](#), 22 giugno 2026, p. 13, disponibile online, ultima consultazione in data 25 giugno 2026.

¹³⁰ Essi si dovrebbero occupare anche di operare abrogazioni e di adottare disposizioni di coordinamento, transitorie e finali, cfr. art. 2, co. 2 d.d.l. n. 1917, cit.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**